

138 - 16/11/2016 - Delibera di Giunta

Deliberazione del Comitato esecutivo n. _____ di data ____ novembre 2016

Oggetto: canone ambientale L.P. 06 marzo 1998 n. 4 art. 1 bis c.15 quater lettera e).
Intervento ammissibile a finanziamento. Approvazione intesa raggiunta dalla Conferenza dei Sindaci in data 24 ottobre 2016. Impegno della spesa.

IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che con deliberazione n. 2982 di data 23 dicembre 2010, la Giunta provinciale ha disposto la "Approvazione del Protocollo di intesa tra la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle autonomie locali in attuazione dell'articolo 1 bis 1, comma 15 septies, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4", il quale all'art. 13, per quanto di interesse, stabilisce quanto segue:

- il "Canone ambientale" di cui all'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e), della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, introitato dall'Agenzia provinciale per l'energia ai sensi del medesimo articolo 1 bis 1 del comma 15 septies 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, è assegnato dalla stessa Agenzia alle Comunità ed al territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 per il finanziamento di misure e di interventi di miglioramento ambientale;
- sino all'istituzione delle comunità e del territorio, le risorse stabilite nel presente articolo sono accantonate, con vincolo tassativo di destinazione, su apposito conto dell'Agenzia provinciale per l'energia;
- a seguito dell'istituzione di ciascuna comunità e del territorio, l'Agenzia provinciale per l'energia provvede, sulla base dei fabbisogni di cassa, al versamento diretto delle risorse stabilite nel presente articolo con le modalità di cui all'articolo 11, senza trasferimento al consorzio BIM di riferimento;
- le Comunità e il territorio provvederanno d'intesa con i comuni interessati ad individuare i criteri di ammissibilità e le modalità per il finanziamento dei progetti relativi all'attuazione di misure e interventi di miglioramento ambientale di cui al comma 1. I comuni compresi nel territorio, istituito ai sensi della legge provinciale n. 3/2006, provvederanno d'intesa a determinare le modalità di utilizzazione delle predette risorse per il finanziamento dei progetti relativi all'attuazione di misure e interventi di miglioramento ambientale di cui al comma 1.".

Considerato che:

- con nota informativa prot. n. S110/12/78605/1.12/6-12 di data 8 febbraio 2012 il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento ha reso note le indicazioni espresse dalla Commissione prevista dall'articolo 15 del Protocollo tra Provincia e Consiglio autonomie locali del 21 gennaio 2011 in merito "alle modalità dell'intesa tra Comunità e Comuni interessati ai fini della realizzazione di interventi di miglioramento ambientale appartenenti al territorio" e "al concetto di misure ed interventi di miglioramento ambientale". In particolare:
 - per quanto riguarda il canone ambientale la Commissione ha deciso che le modalità per il conseguimento dell'intesa tra le Comunità e i comuni sono le medesime previste con riferimento al Fondo unico territoriale dalla deliberazione n. 1933 di data 08 settembre 2011: tali modalità richiedono che l'intesa sia conseguita con il parere favorevole dei 2/3 dei componenti della Conferenza dei Sindaci rappresentativi della maggioranza della popolazione del territorio;
 - per quanto riguarda "misure ed interventi di miglioramento ambientale" si devono intendere tutte le iniziative realizzate direttamente dalle Comunità/comuni o

sostenute dai medesimi enti che comportino un miglioramento ambientale, vale a dire iniziative direttamente mirate a ripristinare e a migliorare le qualità ecologiche, ambientali e paesaggistiche dei corsi d'acqua, dei loro affluenti e degli alvei fluviali interessati dalle attività di derivazione idroelettrica, oltre che dei luoghi posti nelle immediate vicinanze.

Atteso che nella seduta tenutasi in data 24 ottobre 2016, la Conferenza dei Sindaci dopo attento confronto e discussione, ha trovato positivo accordo sull'intervento/progetto denominato "Recupero e consolidamento strutturale ponte pedonale in località Regnana pp. ff. 6500/2, 6690/2 e 6547/1 C.C. Bedollo", da finanziare con fondi derivanti dal "canone ambientale" di cui alla lettera e) del comma 15 quater art. 1 bis 1 della L.p. 06.03.1998 n. 4.

Vista l'istanza presentata dal Comune di Bedollo e atteso che con l'intervento in argomento il Comune di Bedollo intende recuperare e consolidare dal punto di vista strutturale il vecchio ponte di attraversamento de Rio Regnana e ripristinare il vecchio percorso che porta verso monte ad uso pedonale.

Dato atto che il progetto sopra individuato rientra tra quelli finanziabili con i fondi derivanti dal "canone ambientale", di cui alla lettera e) del comma 15 quater dell'articolo 1 bis 1 della LP. 06.03.1998 n. 4.

Ritenuto di approvare l'intesa sopra individuata sottoscritta dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 24 ottobre 2016, come risulta agli atti.

Atteso che il quadro riassuntivo delle spese di progetto di recupero e consolidamento del ponte pedonale ammonta ad euro 130.000,00.

Attesa la necessità di ammettere a finanziamento e conseguentemente assumere l'impegno relativamente al progetto "Recupero e consolidamento strutturale ponte pedonale in località Regnana pp. ff. 6500/2, 6690/2 e 6547/1 C.C. Bedollo" per euro 130.000,00 sul capitolo cap. 8002 all'interno del Titolo 2 – Missione 9 – Programma 6 – Macroaggregato 3 del Bilancio di previsione 2016 che presenta idonea disponibilità, a favore del Comune di Bedollo, C.F. 80005890225 P.IVA 00473460228.

Vista/o:

- la deliberazione del Consiglio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol n. 37 dd. 29 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2016;
- la deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol n. 2 di data 18 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2016;
- lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 78, in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;
- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.;
- la L.P. 3/2006 e s.m., ad oggetto "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";

- il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n. 25;
- il D.Lgs. 118/2011.

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n. 25:

in ordine alle regolarità tecnico amministrativa il Segretario generale, in data ____ novembre 2016, esprime parere favorevole

IL PROPONENTE
dott. Valerio Bazzanella

in ordine alle regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data ____ novembre 2016 esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Luisa Pedrinolli

Tutto ciò premesso

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi

Delibera

1. di approvare l'intesa raggiunta dalla Conferenza dei Sindaci della Comunità Alta Valsugana e Bersntol in data 24 ottobre 2016 in merito all'intervento ammissibile a finanziamento con i fondi derivanti dal canone ambientale di cui alla lettera e) del comma 15 quater art.1 bis 1 della L.P. 06.03.1998 n. 4, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di riconoscere meritevole di accoglimento l'istanza di finanziamento del progetto "Recupero e consolidamento strutturale ponte pedonale in località Regnana pp.ff. 6500/2, 6690/2 e 6547/1 C.C. Bedollo" mediante utilizzo dei canoni ambientali di cui alla lettera e) dell'articolo 1 bis, comma 15 quater della L.P. 06 marzo 1998, n 4 e s.m.i, presentata dal Comune di Bedollo, in data 15 giugno 2016 - ns. prot. n. 13937 - in quanto l'iniziativa comporta un miglioramento ambientale poiché è direttamente mirata al recupero e alla valorizzazione complessiva dell'area;
3. di ammettere conseguentemente a finanziamento mediante utilizzo dei canoni ambientali di cui alla lettera e) dell'articolo 1 bis, comma 15 quater della L.P. 06 marzo 1998, n 4 e s.m.i, il progetto "Recupero e consolidamento strutturale ponte pedonale in località Regnana pp.ff. 6500/2, 6690/2 e 6547/1 C.C. Bedollo" presentata dal Comune di Bedollo, assegnando un contributo pari ad euro 130.000,00;
4. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento per euro 130.000,00 sul capitolo cap. 8002 – Titolo 2 – Missione 9 – Programma 6 – Macroaggregato 3 del Bilancio di previsione 2016, a favore del Comune di Bedollo, Via Verdi n. 35, Loc. Centrale, 38043 Bedollo (TN) – C.F. 80005890225 P.IVA 00473460228;
5. di riservare a successivo provvedimento la concessione del finanziamento propedeutico all'accertamento del finanziamento nel rispettivo bilancio stabilendo le seguenti modalità: la domanda sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente deve essere corredata della seguente documentazione:
 - Progetto definitivo;
 - Provvedimento di approvazione del progetto definitivo adottato dall'organo competente;

- Relazione illustrativa che evidenzi puntualmente:
 - le iniziative previste dall'intervento direttamente mirate a ripristinare e a migliorare le qualità ecologiche, ambientali e paesaggistiche di corsi d'acqua, dei loro affluenti e degli alvei fluviali interessati dalle attività di derivazione idroelettrica, oltre che dei luoghi posti nelle immediate vicinanze;
 - la concreta realizzabilità dell'intervento con particolare riferimento alla disponibilità delle aree interessate alla realizzazione;
 - i tempi di realizzazione dell'intervento;
 - coerenza dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti;
 - l'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari;
 - modalità di finanziamento dell'intervento;
 - 6. di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31 dicembre 2017;
 - 7. di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
 - 8. di trasmettere copia della presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali e ai Comuni della Comunità;
 - 9. di precisare che - ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 - avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione al Comitato esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 2 novembre 1971, n. 1199.
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

CONFERENZA DEI SINDACI



SECONDA INTESA SULL'UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DAI

CANONI AMBIENTALI

*di cui alla lettera e) dell'articolo 1 bis, comma 15 quater,
della L.P. 06 marzo 1998, n 4 e s.m.i.*

Il giorno 24 ottobre 2016 presso la sala Diego Moltrer Milordo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol in Pergine Valsugana (piano terra, entrata da Piazza Garibaldi n. 3) si è riunita la Conferenza dei Sindaci per trattare il punto concernente "intesa sull'utilizzo dei proventi derivanti dai canoni ambientali di cui alla lettera e) dell'articolo 1 bis, comma 15 quater, della L.P. 06 marzo 1998, n 4 e s.m.i."

Risultano presenti n. 12 Sindaci, su 15, e il Presidente della Comunità, Pierino Caresia:

N.	COMUNE	POPOLAZIONE	SINDACO	PRESENTE	ASS.
1	Altipiano della Vigolana	4.890	Perazzoli David	X	
2	Baselga di Pinè	4.992	Grisenti Ugo		X
3	Bedollo	1.500	Fantini Francesco	X	
4	Calceranica al Lago	1.330	Uez Cristian	X	
5	Caldonazzo	3.472	Schmidt Giorgio	X	
6	Civezzano	3.977	Dellai Stefano		X
7	Fierozzo	487	Moltrer Luca	X	
8	Fornace	1.334	Stenico Mauro	X	
9	Frassilongo	318	Groff Bruno	X	
10	Levico Terme	7.675	Sartori Michele	X	
11	Palù del Fersina	174	Moltrer Stefano	X	
12	Pergine Valsugana	20.700	Oss Emer Roberto	X	
13	Sant'Orsola Terme	1.095	Fontanari Ivano	X	
14	Tenna	969	Valentini Antonio	X	
15	Vignola Falesina	161	Anderle Danilo	X	

Assiste il Segretario Generale supplente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol dott. Tatiana Lauriola, quale verbalizzante.

LA CONFERENZA DEI SINDACI

Premesso che:

- L'articolo 44 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, con l'introduzione dei commi da 15 ter a 15 decies all'articolo 1 bis della legge provinciale 6 marzo 1988, n. 4, ha introdotto il quadro normativo riguardante le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, prevedendo in particolare una proroga di un periodo di dieci anni rispetto alla data di scadenza fissata dall'articolo 12, comma 15, del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.
- La proroga vincola il concessionario, in aggiunta agli altri impegni, ai sensi delle lettere a) ed e) del comma 15 quater dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, a versare alla Provincia:
 1. un canone aggiuntivo, aggiornato annualmente a partire dall'anno 2009 ai sensi del comma 15 octies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4;
 2. un ulteriore importo (cosiddetto "canone ambientale") aggiornato annualmente a partire dall'anno 2009 ai sensi del comma 15 octies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

- Il comma 15 *septies* dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, prevede che la Giunta provinciale determina, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, le quote dei proventi dal canone aggiuntivo e dalle entrate, di cui rispettivamente alla lettera a) e alla lettera e) del comma 15 *quater*, da destinare ai comuni e alle loro forme associative nonché i criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti.
- Il comma 15 *septies* 1 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1988, n. 4, prevede che i proventi e le entrate di cui al comma 15 *septies* affluiscono al bilancio dell'Agenzia provinciale per l'energia per essere riassegnati agli enti locali o alle loro forme associative, secondo quanto previsto dal comma 15 *septies* dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1988, n. 4.
- In data 19 settembre 2008 è stato sottoscritto un primo protocollo, con il quale Provincia e Consiglio delle autonomie locali hanno stabilito i principi fondanti per la gestione delle risorse, che ha rinvia ad un successivo accordo il compito di definire gli aspetti operativi per la gestione delle risorse.
- In data 30 luglio 2009 è stato sottoscritto dal Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali il Protocollo d'intesa in attuazione dell'articolo 1 bis 1, commi 15 *septies* e 15 *septies* 1, della legge provinciale 6 marzo 1988, n. 4.
- Con deliberazione n. 2766 di data 3 dicembre 2010, la Giunta provinciale ha adottato alcune misure urgenti per l'attuazione del Protocollo di data 30 luglio 2009, limitatamente a quanto disposto in materia del canone aggiuntivo di cui alla lettera a) del comma 15 *quater* dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.
- Con deliberazione n. 2982 di data 23 dicembre 2010, la Giunta provinciale ha provveduto ad una revisione tecnica del Protocollo e conseguentemente ha approvato un nuovo protocollo di intesa tra la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle autonomie locali in attuazione dell'articolo 1 bis 1, comma 15 *septies*, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4; il nuovo protocollo risponde all'esigenza di provvedere a precisazioni ed adeguamenti di legge (definizione del ruolo della comunità e dei territori ai sensi della legge provinciale n. 3/2006) ed interviene precisando l'applicazione dei principio di territorialità di cui all'articolo 1 e disponendo in ordine alle modalità di calcolo del riparto del gettito derivante dal canone aggiuntivo di cui all'articolo 1 bis 1, comma 1 *quater*, lettera e), della legge provinciale 6 marzo 1988, n. 4.
- In data 21 gennaio 2011 è stato sottoscritto dal Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali un nuovo Protocollo d'intesa di attuazione dell'articolo 1 bis 1, comma 15 *septies*, della legge provinciale 6 marzo 1988, n. 4.
- Il nuovo articolo 13 "Canone ambientale" (*canone aggiuntivo di cui all'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e), della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4*), come riformulato, consente di assegnare i fondi alle comunità ed al territorio individuato per il finanziamento di misure e di interventi di miglioramento ambientale. Le Comunità ed il territorio provvederanno, d'intesa con i comuni interessati, ad individuare i criteri di ammissibilità e le modalità per il finanziamento dei progetti relativi all'attuazione di misure e interventi di miglioramento ambientale. I comuni compresi nel territorio, istituito ai sensi della legge provinciale n. 3/2006, provvederanno d'intesa a determinare le modalità di utilizzazione delle predette risorse per il finanziamento dei progetti relativi all'attuazione di misure e interventi di miglioramento ambientale.
- Il nuovo articolo 14, come riformulato, dispone in merito alla destinazione dei proventi derivanti dai canoni aggiuntivi per finanziare la spesa relativa ad interventi in conto capitale, la spesa corrente di natura una tantum anche afferente progetti di sviluppo economico del territorio.
- Con deliberazione n. 2113 di data 07 ottobre 2011 la Giunta provinciale ha approvato l'allegato n. 1 recante "Modalità di erogazione delle assegnazioni delle quote annuali del gettito del canone aggiuntivo di cui alle lettere a) ed e) dell'articolo 1 bis 1, comma 15 *quater*, della L.P 4/98 e s.m." e ha disposto, tra l'altro, che la liquidazione delle quote ai BIM o alle Comunità è effettuata da Cassa del Trentino s.p.a. e che l'Agenzia provinciale per l'energia trasferisca a Cassa del Trentino s.p.a. l'intero ammontare delle quote annue già incassate, nel mentre le quote da introitare successivamente saranno versate entro 10 giorni dal relativo incasso. Per quanto concerne i canoni ambientali di cui alla lettera e) dell'articolo 1 bis 1, comma 15 *quater*, della L.P 4/98 e s.m., la quota di competenza dell'anno è erogata in un'unica soluzione su richiesta della Comunità, ad avvenuta definizione dell'intesa di cui al comma 5 dell'articolo 13 del Protocollo d'Intesa, al Servizio autonomie locali della PAT, che, successivamente all'istruttoria della richiesta, comunicherà a Cassa del Trentino spa di procedere all'erogazione delle risorse direttamente alla Comunità.

- Con nota informativa prot. n. S110/12/78605/1.12/6-12 di data 8 febbraio 2012 il Servizio Autonomie Locali ha reso note le indicazioni espresse dalla Commissione prevista dall'articolo 15 del Protocollo tra Provincia e Consiglio autonomie locali del 21 gennaio 2011 in merito “alle modalità dell'intesa tra Comunità e Comuni interessati ai fini della realizzazione di interventi di miglioramento ambientale appartenenti al territorio” e “al concetto di misure ed interventi di miglioramento ambientale”. In Particolare:
 1. per quanto riguarda il canone ambientale la Commissione ha deciso che le modalità per il conseguimento dell'intesa tra le Comunità e i comuni sono le medesime previste con riferimento al Fondo unico territoriale dalla deliberazione n. 1933 di data 08 settembre 2011: tali modalità richiedono che l'intesa sia conseguita con il parere favorevole dei 2/3 dei componenti della Conferenza dei Sindaci rappresentativi della maggioranza della popolazione del territorio;
 2. per quanto riguarda “misure ed interventi di miglioramento ambientale” si devono intendere tutte le iniziative realizzate direttamente dalle Comunità/comuni o sostenute dai medesimi enti che comportino un miglioramento ambientale, vale a dire iniziative direttamente mirate a ripristinare e a migliorare le qualità ecologiche, ambientali e paesaggistiche dei corsi d'acqua, dei loro affluenti e degli alvei fluviali interessati dalle attività di derivazione idroelettrica, oltre che dei luoghi posti nelle immediate vicinanze.
- Con la PRIMA INTESA SULL'UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DAI CANONI AMBIENTALI di cui alla lettera e) dell'articolo 1 bis, comma 15 quater, della L.P. 06 marzo 1998, n 4 e s.m.i. di data 21 dicembre 2015 sono state accolte le istanze del Comune di Caldronazzo, del Comune di Fornace e dell'Associazione Pescatori Fersina e Alto Brenta come sotto specificato:

N	SOGGETTO RICHIEDENTE	DESCRIZIONE PROGETTO/INTERVENTO/ INIZIATIVA	SPESA prevista per Opere/lavori iniziative/servizi	CONTRIBUTO euro
1	COMUNE CALDONAZZO	Realizzazione di un parco fluviale nel greto del Torrente Centa.	475.000,00	475.000,00
2	COMUNE FORNACE	lavori bonifica area lago di Valle	425.000,00	150.000,00
3	ASSOCIAZIONE PESCATORI FERSINA E ALTO BRENTA	valorizzazione degli ambienti acquatici e del patrimonio ittico del territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol	105.000,00	105.000,00 (35.000,00 x tre anni)

Atteso che il Comune di Bedollo, ai fini della realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, ha presentato richiesta di finanziamento per euro 130.000,00 (ns. prot. n. 13937 di data 15 giugno 2016), per l'opera denominata “Recupero e consolidamento strutturale ponte pedonale in loc. Regnana pp.ff. 6500/2, 6690/2, 6547/1 C.C. Bedollo”, chiedendo l'utilizzo di parte dei canoni ambientali di cui alla lettera e) dell'articolo 1 bis, comma 15 quater della L.P. 06 marzo 1998, n 4 e s.m.; il progetto ha lo scopo di riqualificare e valorizzare al meglio il vecchio percorso - ad uso pedonale - che porta all'abitato di Regnana recuperando e consolidando, in particolare, il vecchio ponte di attraversamento del Rio Regnana. L'intervento va ad integrarsi con quello di sistemazione del percorso paesaggistico che collega Centrale alla Regnana che il Servizio Bacini Montani della PAT intende effettuare.

Gli obiettivi sono descritti nella relazione al progetto.

Ricordato che sono ammissibili gli interventi che comportino un miglioramento ambientale, vale a dire iniziative realizzate direttamente dalle Comunità/comuni o sostenute dai medesimi enti, mirate a ripristinare e a migliorare le qualità ecologiche, ambientali e paesaggistiche dei corsi d'acqua, dei loro affluenti e degli alvei fluviali interessati dalle attività di derivazione idroelettrica, oltre che dei luoghi posti nelle immediate vicinanze.

Atteso che la richiesta di finanziamento per il “Recupero e consolidamento strutturale ponte pedonale in loc. Regnana pp.ff. 6500/2, 6690/2, 6547/1 C.C. Bedollo” pari ad euro 130.000,00 è

inerente a quanto disciplinato dalla lettera e) "iniziative direttamente mirate a ripristinare e a migliorare le qualità ecologiche, ambientali e paesaggistiche dei corsi d'acqua".

Dato atto inoltre che vi sono le risorse finanziarie necessarie per ammettere a finanziamento i progetto del Comune di Bedollo.

considerato

che l'utilizzo dei canoni ambientali di cui alla lettera e) dell'articolo 1 bis, comma 15 quater della L.P. 06 marzo 1998, n 4 e s.m.i è subordinato al raggiungimento di un'intesa tra Comunità e Comuni interessati ai fini della realizzazione di interventi di miglioramento ambientale appartenenti al territorio.

Uditi gli interventi dei Sindaci e del Presidente della Comunità.

Dato atto che l'intesa deve essere conseguita con il parere favorevole di almeno 2/3 dei componenti della Conferenza dei Sindaci rappresentativi della maggioranza della popolazione del territorio.

Dopo ampia e matura discussione,

tra la

**CONFERENZA DEI SINDACI
e il
PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL**

con il voto favorevole, unanime, di n. 12 Sindaci presenti dei 15 Comuni appartenenti alla Comunità, rappresentativi di n. 44.105 su 53.074 abitanti (popolazione dell'Alta Valsugana al 01.01.2013)

SI CONVIENE

- 1) a) di accogliere l'istanza di finanziamento del progetto di "Recupero e consolidamento strutturale ponte pedonale in loc. Regnana pp. ff. 6500/2, 6690/2, 6547/1 C.C. Bedollo" mediante utilizzo dei canoni ambientali di cui alla lettera e) dell'articolo 1 bis, comma 15 quater della L.P. 06 marzo 1998, n 4 e s.m.i, presentata dal Comune di Bedollo, in data 15 giugno 2016 - ns. prot. n. 13937 – in quanto l'iniziativa rientra nella previsione delle opere finanziabili con le citate risorse;**
b) di destinare a tale richiesta un contributo pari ad euro 130.000,00;
- 2) di trasmettere al Comitato esecutivo della Comunità la presente intesa con richiesta di condivisione e di adozione dei necessari provvedimenti sia di intesa, che dovrà essere trasmesso al Servizio Autonomie Locali, sia di ammissione, sia di impegno della spesa.**

*IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ
ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
Pierino Caresia*

*IL VERBALIZZANTE
IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLEMENTE
dott. Tatiana Lauriola*